

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
AI SENSI DEL DECRETO LEGGE
N. 223/2006 COME CONVERTITO
IN LEGGE N. 248 DELL’11.8.2006 E SS.MM.II.**

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA', AMBITO APPLICATIVO

Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione Comunale di incarichi individuali di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 – comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., **dall'art. 78 del vigente Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi**, nonché dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e da alcune norme di settore.

Il presente regolamento si applica ai predetti incarichi di prestazione d'opera in quanto i medesimi non si configurano quali appalti di servizio, non avendo quale necessario presupposto un'organizzazione di mezzi o l'utilizzazione di lavoro altrui (cosiddetta organizzazione in forma di impresa).

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita I.V.A.;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento degli incarichi individuali di cui al 1° comma:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione Comunale, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

A tutti gli incarichi per il cui espletamento ricorra quale presupposto soggettivo l'organizzazione di impresa, si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché, nei casi previsti il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 2 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, l'Amministrazione Comunale può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. l'Amministrazione Comunale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare:
 - ✓ carenza in organico di personale dotato di idonea competenza professionale in materia;
 - ✓ difficoltà per il personale di realizzare quanto necessario all'Amministrazione Comunale, secondo la tempistica definita dalla stessa, per eccessivi carichi di lavoro riferibili anche ad una dotazione organica insufficiente o ridotta, anche se solo temporaneamente;
 - ✓ compiti, obiettivi o progetti che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

- I suddetti casi devono essere accertati e certificati dal Responsabile di Struttura competente per materia.
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d. devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

Art. 3 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

L'Amministrazione Comunale procede, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi normati dal presente regolamento, mediante procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso stimato;
- e) le altre eventuali indicazioni atte a meglio definire il contenuto della prestazione;
- f) il termine perentorio per la ricezione delle candidature;
- g) l'indicazione dei requisiti richiesti agli aspiranti;
- h) l'indicazione dei criteri per la valutazione e l'affidamento;
- i) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Le forme di divulgazione dell'avviso di cui al 1° comma e i connessi tempi di pubblicazione vengono definiti proporzionalmente all'incarico da affidare, con riguardo alle fasce di importo di seguito specificate:

- ✓ incarichi di importo inferiore o pari a 20.000,00 Euro: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio Comunale per almeno 8 gg. consecutivi;
- ✓ incarichi di importo superiore ai 20.000,00 Euro e fino a 100.000,00 Euro: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet Comunale per almeno 15 gg. consecutivi;
- ✓ incarichi di importo superiore a 100.000,00 Euro: pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet per almeno 20 gg. consecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre ulteriori forme di divulgazione.

I tempi di pubblicazione dell'avviso potranno essere ridotti alla metà per motivi d'urgenza accertati e certificati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti l'Amministrazione Comunale può istituire, a valenza annuale, una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologia di settore di attività.

L'Amministrazione Comunale ricorre alle predette liste di accreditamento nonché all'avviso di cui al primo comma al fine di invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Qualora non vi siano aspiranti, il Responsabile Unico del Procedimento individuerà direttamente soggetti idonei cui inviare l'invito.

Nelle procedure comparative di selezione, l'Amministrazione Comunale dovrà operare secondo un criterio di rotazione **e di trasparenza**.

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature di cui al primo comma, o comunque successivamente alla compilazione delle liste di accreditamento di cui al comma quattro, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a formulare invito scritto agli aspiranti.

Nella lettera d'invito dovrà essere specificato quanto segue:

- i contenuti già specificati nell'avviso
- i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e il contenuto della medesima.

Art. 4 – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

La valutazione delle offerte presentate verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento che potrà avvalersi, a sua discrezione della consulenza e del supporto di altri membri preferibilmente individuati all'interno dell'Ente.

La valutazione avverrà comparando gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) formazione culturale e professionale in relazione all'incarico;
- c) caratteristiche qualitative metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle prestazioni richieste;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione Comunale.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione Comunale potrà definire ulteriori criteri di selezione.

Nel caso in cui, tenuto conto di tutti gli elementi come sopra evidenziati, non fosse ragionevolmente possibile arrivare ad un affidamento, per l'evidente parità delle offerte pervenute, si procederà a sorteggio, previa formale determinazione, adeguatamente motivata in tal senso, e formale comunicazione agli offerenti, con l'indicazione della data, luogo ed ora del sorteggio.

Trattandosi di procedure escluse dall'applicazione del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii., non si procede **né al sorteggio previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. né** alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo i criteri di cui agli articoli 86 e seguenti del Codice, ferma restando la facoltà per il Responsabile di Struttura di valutare la congruità dell'offerta.

Art. 5 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'Amministrazione Comunale può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni alternative:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o professionale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché ad un elemento di stretta fiduciarità o di intuitus personae che, per la natura della prestazione, deve obbligatoriamente intercorrere tra committente e soggetto incaricato, fermo restando la specifica valutazione del curriculum;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

ART. 6 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico avviene con determina del Responsabile di Struttura contenente:

- il nominativo prescelto;
- la motivazione della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
- il disciplinare d'incarico;
- l'impegno di spesa.

Il RUP provvede per ogni affidamento ad effettuare tutte le comunicazioni previste dalla vigente normativa di settore.

I rapporti con l'affidatario dovranno essere regolarizzati secondo le forme contrattuali previste dal vigente regolamento dei contratti, specificando gli obblighi dell'incaricato, le eventuali penali in caso di inadempimenti e ritardi, le clausole risolutive espresse, nonché tutte le ulteriori clausole idonee a specificare il contenuto e le modalità esecutive della prestazione affidata.

Ove dovuti, gli oneri contrattuali sono a totale carico dell'affidatario.

In assenza di tale atto l'Amministrazione Comunale è esonerata dal pagamento del corrispettivo pattuito.

ART. 7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale verifica il corretto svolgimento dell'incarico, soprattutto quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Qualora si rilevino gravi errori o omissioni nell'esecuzione dell'incarico si potrà procedere con atto motivato e nel rispetto delle procedure vigenti in materia, alla revoca dello stesso, senza nulla riconoscere al professionista.

L'Ente si riserva comunque, di richiedere l'eventuale rimborso per danni subiti dal comportamento del professionista.

ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONI

L'Amministrazione Comunale rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione annuale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi dell'incaricato a cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

Altresì del conferimento di detti incarichi deve essere data comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

ART. 9 – CONTROLLI E PARERI

Nel rispetto dei pareri n. 213/2009 e n. 506/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, su ogni tipo di incarico previsto dal presente Regolamento e indipendentemente dal valore dello stesso, occorre acquisire il parere preventivo, da allegarsi alla determinazione di aggiudicazione, da parte del Revisore dei Conti.

Alla luce dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii., le determinazioni di aggiudicazione di incarichi del valore superiore a Euro 5.000,00 devono essere comunicate a cura del RUP alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Relativamente agli argomenti oggetto del presente Regolamento e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non vi venga disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi in materia.

Laddove il presente Regolamento fa riferimento a disposizioni di legge, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di legge, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

Laddove nel presente Regolamento si rinvia al Responsabile Unico del Procedimento, deve intendersi la figura professionale di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

INDICE

ARTICOLO

1. OGGETTO – FINALITA' – AMBITO APPLICATIVO
2. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
3. SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE
4. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE
COMPARATIVE
5. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA SENZA
ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA
6. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO
7. VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
8. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONI
9. CONTROLLI E PARERI
10. NORMA DI RINVIO

ART. 78 – Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi